DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1992

relativa a talune misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio

(92/399/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dalla direttiva 91/496/CEE [2], in particolare l'articolo 30,

considerando che la direttiva 90/675/CEE istituisce un nuovo sistema di controllo veterinario per i prodotti introdotti nella Comunità da paesi terzi;

considerando che secondo il nuovo sistema ciascuna partita deve essere sottoposta a controllo materiale nel posto d'ispezione frontaliero, salvo che la Commissione disponga la frequenza ridotta dei controlli, con la procedura prevista all'articolo 24 della direttiva 90/675/CEE;

considerando che, in linea di massima, tutti i controlli relativi ai prodotti per i quali le norme veterinarie sugli scambi sono state armonizzate a livello comunitario devono essere effettuati alle frontiere esterne;

considerando che occorre prevedere un periodo di adeguamento al nuovo regime; che le misure transitorie da adottare devono essere limitate sia nel contenuto che nella durata, a quanto è strettamente necessario per agevolare tale adeguamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano i controlli documentari relativi ai prodotti provenienti da paesi terzi nei posti d'ispezione frontalieri preselezionati o nei luoghi di transito di frontiera.

2. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio [3], nonché dal paragrafo 3 del presente articolo gli Stati membri continuano, fino al 31 dicembre 1992, a effettuare i controlli d'identità e i controlli materiali secondo le frequenze e le modalità attuali.

3. Fino al 31 dicembre 1992:

a) oltre ai controlli previsti all'articolo 20 della direttiva 89/662/CEE, lo Stato membro, qualora constati che alcuni dei controlli di cui al paragrafo 2 non sono stati effettuati, provvede alla loro esecuzione:

   — durante il trasporto, oppure

   — nel luogo di destinazione;

b) nel quadro di un accordo preventivo, gli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, punto b) della direttiva 90/675/CEE possono inoltre convenire che i prodotti provenienti da paesi terzi, siano inoltrati, sotto controllo doganale, nello Stato membro di destinazione, per essere ivi sottoposti ai controlli di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri interessati informano in tal caso la Commissione e gli altri Stati membri;

c) i documenti che attestano l'esecuzione dei controlli accompagnano i prodotti fino al luogo di destinazione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[3] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.